

63

Edizione n. 17/2023
12 dicembre 2023



Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo



(D.LGS. NR. 175 DEL 30 NOVEMBRE 2023 GU NR. 282 DEL 2/12/2023)
(DECRETO MIN. LAVORO DEL 25 LUGLIO 2023)
(MESSAGGIO INPS NR. 4332 DEL 04 DICEMBRE 2023 E
NR. 4382 DEL 06 DICEMBRE 2023)

a cura di:

Giuseppe DE BIASE

Coordinatore del Centro Studi

ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro



Il Governo con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, pubblicato sulla GU n.282 del 2-12-2023 e vigente dal 3-12-2023, al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, che per la specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore sono di carattere strutturalmente discontinuo, riconosce a decorrere dal 1 gennaio 2024, **una indennità di discontinuità**, strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023.

In via transitoria possono presentare domanda entro il 15 dicembre 2023 anche i lavoratori dello spettacolo con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno 2022.



L'Inps con il messaggio nr. 4332 del 04 dicembre 2023 detta le istruzioni operative.

Vediamo nel dettaglio le nuove disposizioni.



LAVORATORI BENEFICIARI

Lavoratori autonomi ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) del Dlgs 182 del 30 aprile 1997 che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli:

- artisti lirici;
- coristi;
- vocalisti;
- suggeritori del coro;
- maestri del coro;
- assistenti e aiuti del coro;
- attori di prosa;
- allievi attori;
- mimi;
- attori cinematografici e audiovisivi;
- attori di doppiaggio;
- attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;
- imitatori, contorsionisti;
- artisti del circo;
- marionettisti e burattinai;
- acrobati e stuntman;
- ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
- suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- generici e figuranti;
- presentatori;
- disc-jockey;





- animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
- registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- casting director;
- sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- soggettisti;
- dialoghisti;
- adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
- direttori della fotografia;
- light designer;
- direttori di produzione;
- ispettori di produzione;
- segretari di produzione;
- responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;
- segretari di edizione;
- cassieri di produzione;
- organizzatori generali;
- amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
- direttori di scena;
- direttori di doppiaggio;
- assistenti di scena e di doppiaggio;
- location manager;
- compositori;
- direttori d'orchestra;
- sostituti direttori d'orchestra;
- maestri collaboratori;
- maestri di banda;
- professori d'orchestra;
- consulenti assistenti musicali;
- concertisti e solisti;
- orchestrali anche di musica leggera;
- bandisti;
- coreografi e assistenti coreografi;
- ballerini e tersicorei;
- figuranti lirici;
- cubisti;
- spogliarellisti;
- figuranti di sala;
- indossatori;
- fotomodelli;



- amministratori di formazioni artistiche;
- organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
- tecnici del montaggio e del suono;
- documentaristi audiovisivi;
- tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;
- tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- sound designer;
- tecnici addetti agli effetti speciali;
- maestri d'armi;
- operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
- aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
- video-assist;
- fotografi di scena;
- maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive
- (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppi);
- scenografi;
- story board artist;
- bozzettista;
- creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
- architetti;
- arredatori;
- costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- sarti;
- truccatori;
- parrucchieri;
- lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Lavoratori di cui alla lettera b), del Dlgs 182 del 30 aprile 1997 individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023:

- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;



- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato che non siano titolari dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 d.lgs. 81/2015.

REQUISITI

L'indennità di discontinuità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui al punto precedente in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- b) essere residente in Italia da almeno un anno;
- c) essere in possesso di un reddito (IRPEF), **non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;**
- d) **aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.**
- e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, **un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;**
- f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità'
- g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.


MISURA E DURATA DELL'INDENNITA' DI DISCONTINUITA'

L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

La misura giornaliera dell'indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

PAGAMENTO

L'indennità è corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore



all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto stesso, **entro il 30 marzo** di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento della retribuzione media giornaliera e non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS (per il 2023 € 53,95).

Le domande riferite ai periodi di competenza dell'anno 2023 potranno essere presentate dal 01 gennaio 2024 al 30 marzo 2024.

L'Inps evade la domanda entro il 30 settembre dello stesso anno.

L'indennità di cui all'articolo 1 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

MISURE DIRETTE A FAVORIRE I PERCORSI DI FORMAZIONE

I lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

INCUMULABILITA'

L'indennità di discontinuità non è cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di:

- maternità;
- malattia;
- infortunio;
- tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione Naspi erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI.


Non è altresì cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro:

- cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Infine, l'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

CONTRIBUZIONE

A decorrere **dal 1° gennaio 2024**, per far fronte alla presente prestazione per i lavoratori



in questione è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo.

Inoltre, è dovuto un **contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo** previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Allo stesso tempo con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all'articolo 1 del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari all' 1,10 per cento dell'imponibile (addizionale per le assunzioni con contratto a tempo determinato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori dello spettacolo di cui ai paragrafi precedenti, sono ammessi a presentare domanda, a pena di decadenza, **entro il 15 dicembre 2023**, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.

in via eccezionale, per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, **l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato.

L'Inps con il messaggio nr. 4332 del 04 dicembre 2023 detta le istruzioni per la presentazione della domanda **dal 04 dicembre al 15 dicembre 2023** accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare "Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo".

In alternativa al Portale web, l'indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.